

Rassegna Normativa

e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Aprile 2015

NORMATIVA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ORDINANZA 24 FEBBRAIO 2015

Indizione della prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, relative all'anno 2015 (GU Serie Generale n.77 del 2-4-2015)

DPCM 27 FEBBRAIO 2015 Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno (GU n.83 del 10-4-2015)

MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROT. 7435 DEL 3 APRILE 2015

Chiarimenti in merito all'attivazione dei tirocini formativi nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani". La nota chiarisce che, nell'ambito del programma Garanzia Giovani, gli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini, e che non è possibile instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle imprese ospitanti.

AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N.16/E DEL 14 APRILE 2015 Bollo virtuale. L'Agenzia delle Entrate fornisce un pratico vademecum con tutte le informazioni utili sulle corrette modalità di presentazione delle domande, sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del tributo e sugli uffici competenti.

MINISTERO DEL LAVORO E MEF 14 GENNAIO 2015 Il provvedimento riguarda la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l'anno 2015

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2015 N.42 Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU n.90 del 18-4-2015)

INPS CIRCOLARE N.81 DEL 22/4/2015 Aziende e Amministrazioni pubbliche iscritte alla gestione pubblica: modalità di elaborazione della ListaPosPA del flusso UniEmens ai fini della retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale dell'iscritto e degli imponibili credito e Enpdep per riposi, permessi e congedi decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, legge 5 febbraio 1992 n.104, art.20, comma 2, decreto legge 25 giugno 2008 n.112.

MEF CIRCOLARE N.17 Prot. 35441 del 24 APRILE 2015 Il conto annuale 2014 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

MIUR DECRETO 20 APRILE 2015 N.48 Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2015)

INPS MESSAGGIO N.2946 DEL 29 APRILE 2015 Stabilizzazione del credito di imposta (c.d.bonus di 80 euro). Articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190 del 23 dicembre 2014, n.190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)

GARANTE PRIVACY VADEMECUM delle regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.7024 DEL 8 APRILE 2015 La Corte ha ribadito quali sono gli elementi univocamente indicativi della subordinazione che, al di là del *nomen juris* indicato dalle parti, devono essere presi in considerazione per inquadrare il rapporto di lavoro. Indici di subordinazione

- retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa
- orario di lavoro fisso e continuativo
- continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali
- vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia l'inserimento nell'organizzazione aziendale

CONSIGLIO DI STATO SEZ.III DEL 10 APRILE 2015 N.1839 La sentenza tra l'altro prevede che deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno curriculare quale ulteriore profilo del lucro cessante in quanto la giurisprudenza ammette che tale voce di danno sia risarcibile, posto che il mancato arricchimento del curriculum professionale dell'impresa danneggiata dal provvedimento illegittimo pregiudica la sua capacità di competere nel mercato e diminuisce le chances di aggiudicarsi ulteriori affidamenti.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. V, 26/3/2015 n. C-601/13 Allorché un appalto dev'essere eseguito da una squadra, sono determinanti al fine di valutare la qualità professionale di tale squadra le competenze e l'esperienza dei suoi membri.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 9 APRILE 2015 n. 1796 La sentenza resa nei confronti di un Ateneo, dispone che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell'indizione di un nuovo concorso. Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l'ente, impone all'amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l'esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale. La regola dello scorrimento della graduatoria presuppone tuttavia che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura, salve regole speciali come per esempio quella dell'art. 13 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che attribuisce all'amministrazione il potere di utilizzare le graduatorie già approvate per la copertura di altro posto di primario diverso da quello messo a concorso. Pertanto, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure, non si fa luogo all'utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell'ordinamento, un usuale favore. Tra gli aspetti da considerare per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura, va verificato se si è in presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Come evidenziato dai giudici amministrativi, tuttavia, non è sufficiente che i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere: questo può bastare a garantire un'idoneità di fondo a ricoprire le mansioni di base di quella categoria, ma permane la necessità di dimostrare di selezionare quanti si dimostrano i migliori per ricoprire ogni insieme di mansioni. Assume, dunque, rilevanza anche il preciso contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso. Nello specifico si fa riferimento ad una graduatoria di categoria C posizione economica C1 "per le esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell'ambito dell'area didattica e servizi dello studente", mentre la graduatoria del precedente concorso riguardava la stessa categoria, ma per le specifiche esigenze del "servizio relazioni internazionali. La motivazione per quanto articolata comunque pone molti dubbi sulla questione delle esigenze diverse.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N.1769 DEL 7 APRILE 2015 il Consiglio di Stato ha esplicitato le condizioni riferite al DURC, confermando l'impossibilità per la stazione appaltante di disapplicare un DURC negativo o di sindacarne autonomamente le risultanze. In particolare, secondo il Consiglio di Stato la stazione appaltante, ha il dovere di attenersi ad un DURC negativo qualora il mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse risulti definitivamente accertato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 163 del 2006.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI SENTENZA N.1929 DEL 15 APRILE 2015 I docenti universitari che fanno poca ricerca o che hanno riportato un giudizio negativo sull'insegnamento, possono essere esclusi dalle votazioni per il rinnovo degli organi accademici. Così ha fatto l'università La Sapienza di Roma, che nel proprio statuto ha inserito un simile vincolo, il quale è stato riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato (sentenza 1929/2015, sesta sezione). Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza contraria del Tar Lazio.

TAR PALERMO SEZIONE TERZA – SENTENZA 26 MARZO 2015 N. 752 Il pagamento tardivo della tassa di concorso prevista dal bando di dottorato per la partecipazione alle prove di selezione non può comportare l'esclusione del concorrente purché sia effettuato entro la data prevista per l'esame.

CONSIGLIO DI STATO PARERE II SEZIONE 22 APRILE 2015 N.1178 La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 1178 del 22.4.2015 ha ritenuto che in linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale, come quelli che l'Agenzia del demanio ha stipulato ovvero si ripromette di concludere con vari enti ed organi, riconducibili indifferentemente all'amministrazione statale centrale o periferica o ad altri enti territoriali minori.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV SENTENZA 31 MARZO 2015 N.1699 Il Consiglio di Stato, tra l'altro, enuclea i principi in materia. Sono richiamati i principi generali in materia di accesso elaborati e formalizzati per la prima volta con l'entrata in vigore della legge n. 241/90. Tra i principi conosciuti dopo lungo tempo dal legislatore:

Trasparenza e semplificazione per i cittadini .

a) la trasparenza , per consentire il controllo sulle ragioni dei provvedimenti emessi dalle amministrazioni , anche per consentire agli interessati di contestarli , in attuazione del principio costituzionale sancito dall'art. 24 della Costituzione .La consegna di copia dei documenti incidenti su posizioni giuridiche dei privati deve essere garantita per consentire loro la difesa eventuale dei propri diritti in giudizio . E' un diritto incompressibile

b) conseguenziale al principio della trasparenza mediante messa a conoscenza e consegna del provvedimento che riguarda l'interessato , e la circostanza che se il cittadino e destinatario di un certo atto asseritamente lesivo, ha diritto ad ottenere tutta la documentazione utile per verificarlo se contestarlo; ha cioè diritto ad ottenere tutta la documentazione collegata e presupposto dell'atto finale , utilizzata dall'Amministrazione per emettere il detto atto lesivo.

c)garantire la semplificazione procedimentale : il cittadino non e tenuto a possedere nozioni giuridiche così elevate , affinché possa individuare l'ufficio cui rivolgersi per ottenere la consegna degli atti richiesti . Si legge nel testo della sentenza , a mo di esempio : se il privato riceve un atto x dall'Ente Y e se l'ente Y per emettere l'atto x , ha utilizzato la documentazione z , il cittadino che intenda avere a disposizione la documentazione z si rivolge direttamente all'Ente Y , il quale sarà tenuto a trasmetterla anche in copia .Se la documentazione richiesta non sia in possesso dell'ente Y quest'ultimo deve richiederla all'ente cui egli l'ha trasmessa dopo averla formata .Non e cioè il cittadino che deve farlo .

Questo , il significato dell'art. 6 co. 2 – D.P.R. n. 184/2006 , che stabilisce che "la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e data comunicazione all'interessato."

CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE LIGURIA N. 25 DEL 16 APRILE 2015 La sentenza ha riaffermato il principio secondo il quale lo svolgimento di attività incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno non determina di per sé danno erariale, occorrendo a tal fine la prova del documento che in concreto sia derivato dalla corresponsione dello stipendio a fronte dell'attività regolarmente prestata dal docente.

CONSIGLIO DI STATO SEZ.III SENTENZA 10 MARZO 2015 N.1213 Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in quanto l'Amministrazione ha fatto legittimamente applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 7, del D.M. 19.04.2001, n. 75, secondo cui le "autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti ", e dell'art. l'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede la "decadenza " dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione riscontrata come non veritiera in sede di controllo postumo (TAR del Lazio, Sez. III bis, Roma, nella sentenza 17 gennaio 2007, n. 345)

TAR CATANIA SEZ. III SENTENZA 8 APRILE 2015 N.967 Se uno studente falsifica gli esami l'università può revocare il suo titolo accademico e disporre la sospensione di costui fino a un massimo di 3 anni. I giudici amministrativi ritengono applicabile alla fattispecie, «pur in assenza di una specifica regolamentazione della materia», la legge 19/1990 secondo la quale il procedimento disciplinare deve essere promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia ed essere concluso nei successivi 90 giorni, con il termine perentorio per l'emanazione del provvedimento che arriva dunque sino a 270 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del fatto.

TAR LAZIO SENTENZA N. 5714 17 APRILE 2015 Il dipendente pubblico che manca dal lavoro a causa di visite mediche non dovrà chiedere un permesso ad hoc. Il TAR del Lazio ha sentenziato che si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia. La pronuncia ha infatti accolto l'impugnazione da parte di un sindacato, cancellando la parte della [circolare n. 2/2014 della Funzione pubblica](#) in cui, appunto, si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche specialistiche, terapie o esami diagnostici.

CORTE DEI CONTI SEZ.CAMPANIA SENTENZA N.350 DEL 30 MARZO 2015 La sentenza è importante perché conferma l'impossibilità per il dipendente pubblico a tempo pieno nella fattispecie docenti universitari di svolgere attività professionale mediante l'utilizzo della partita Iva con richiami alla legislazione fiscale e anche alla legge anticorruzione con riferimento al conflitto di interesse. [La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)